



LOMBARDIA INFORMATICA



Regione Lombardia



Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale: modifiche e novità

23 – 30 NOVEMBRE 2016


Marco Ceccolini (Responsabile Area Servizi Documentali – Lombardia Informatica S.p.A.)

Maurizio Piazza (Esperto ICT per la PA Locale - Anci Lombardia)


CAD 3.0: fra cittadinanza e amministrazione Digitale

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Dove siamo? (una visione di sistema)




L'asse normativo «principale» per l'Amministrazione Digitale




Il quadro normativo generale e l'amministrazione digitale

Un quadro non certo esaustivo, ma che fissa alcuni punti di riferimento e altrettante correlazioni



Il regolamento europeo eIDAS e le norme nazionali



Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;


Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 [*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione*];

Visti gli articoli 19 e 20 [*istituzione e funzioni AgID*] del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 [*Misure urgenti per la crescita del Paese*], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

L'impatto del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179



Cosa NON ha modificato il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art.3, comma 2

“Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.”

Il Decreto Legislativo 179/2016 ha abrogato tutti gli articoli del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 tranne questo comma.

Cosa NON ha modificato il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

Legge 15 marzo 1997 n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (GU n.63 del 17-3-1997 - Suppl. Ordinario n. 56)

Art. 15

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159)).

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...]"

Una lettura «non lineare» del CAD 3.0

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Alcuni rilievi statistici

CAD 3.0	Ricorrenze
Articoli VIGENTI	85
Di cui NUOVI Articoli	6
Articoli ABROGATI dal D.Lgs. 179/2016	27

Altri rilievi statistici

CAD 3.0

Ricorrenze

Riferimenti e richiami a «**REGOLE TECNICHE**»

69

Rimandi diretti a «**ARTICOLO 71**» (Regole Tecniche)

50

Riferimenti e richiami a «**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**»

19

(in 13 diversi articoli)

Richiami a «**REGOLAMENTO EIDAS**»

12

(in 6 diversi articoli)

CAD 3.0: valgono le definizioni del Regolamento eIDAS

Art. 1

Definizioni

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS.

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

CAD 3.0: alcune regole di lettura delle espressioni usate

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto con l'art. 61, comma 2, lettera d)):

- che la parola «**cittadino**», ovunque ricorra, si intende come «**persona fisica**»;
- che l'espressione «**cittadini e imprese**», ovunque ricorra, si intende come «**soggetti giuridici**»;
- che l'espressione «**chiunque**» ovunque ricorra, si intende come «**soggetti giuridici**».

Vedi: Art. 61, comma 2 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il CAD 3.0: non solo «pubbliche amministrazioni»

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate *((e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti))* le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

*((2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle **società a controllo pubblico**, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 [Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche], escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.))*

[...]

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Cittadinanza digitale

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Il diritto «all'uso delle tecnologie»

Art. 3

Diritto all'uso delle tecnologie

((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.))

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il diritto «all'uso delle tecnologie»

Art. 3

Diritto all'uso delle tecnologie

*1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'**identità digitale** attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64;*

*1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un **domicilio digitale**, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.))*

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

CAD 3.0: nuove definizioni per la cittadinanza digitale

Art. 1 Definizioni

1. [...]

n-ter) **domicilio digitale**: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;

u-quater) **identità digitale**: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

I «pagamenti» con modalità informatiche


Art. 5

Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico [...]
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Commi non modificati dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Gli «strumenti» per la cittadinanza digitale



Le nuove figure previste dal CAD: il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale e il difensore civico per il digitale



IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Il CAD e l'Organizzazione 1/2

Organi di livello nazionale:

Agenzia per l'Italia Digitale



Art. 14-bis CAD 3.0:

- ✓ È preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana e Europea
- ✓ Emana regole, standard e guide tecniche
-  Redazione del **Piano triennale per l'informatica nella PA** e successiva verifica dell'attuazione (entro il 30 settembre di ogni anno)
- ✓ Monitoraggio attività delle PPAA in coerenza con il Piano Triennale
-  Attuazione diretta di progetti strategici
- Parere obbligatorio e non vincolante su gare esperite dalle centrali di committenza**

NEW


Commissario Straordinario del Governo

Figura individuata dal D.Lgs 179/2016 e nominato con DPCM del 16 settembre 2016:

- ✓ Esercita poteri di impulso e coordinamento
-  Emana regole tecniche e linee guida
-  In caso di **inadempienze gestionali o amministrative** relative all'attuazione dell'agenda digitale, il Commissario diffida l'amministrazione e la invita ad adottare i provvedimenti dovuti. **Il Commissario può esercitare il potere sostitutivo**

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

Art. 18 CAD 3.0

- ✓ Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione
-  La Conferenza opera anche attraverso la **consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici** e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione



Attività

1. Coordinare i diversi "*stakeholder*" pubblici nella gestione di programmi digitali, esistenti e futuri, in maniera integrata con una metodologia *agile* e un approccio *open data*
2. Individuare nuove iniziative di trasformazione digitale e tecnologica
3. Diventare un centro autorevole di competenza digitale e innovazione per gli "*stakeholder*" pubblici, allo scopo di condividere linee guida, direttive e pareri
4. Creare una comunità internazionale di sviluppatori e designer che contribuiscano allo sviluppo delle *API* e dei servizi digitali, che identifichino e risolvano problemi tecnologici, forniscano informazioni e istruzioni sui principi di innovazione digitale e creino strumenti e servizi condivisi
5. Porre le fondamenta per un'architettura in evoluzione in grado di "scalare" nel tempo e rimanere al passo con le tendenze tecnologiche che emergeranno



Il Manifesto dei principi tecnologici e operativi del team

Per ora è un decalogo, poi chissà

1. Sicurezza e privacy sono i principi più importanti; mai, per nessuna ragione, scenderemo a compromessi
2. Valorizzeremo gli asset esistenti; non ricostruiremo quanto di positivo è già stato realizzato nella Pubblica Amministrazione italiana e ci ispireremo anche a modelli internazionali funzionanti
3. Saremo ossessionati dalla semplificazione; tutto quello che faremo sarà facile da utilizzare per i cittadini
4. Penseremo e progetteremo con un approccio *“mobile first”*
5. Valuteremo e sfrutteremo le tecnologie *open source*
6. Seguiremo moderni modelli di progettazione; utilizzeremo architetture *service oriented*, sicure, *“elastiche”* e altamente affidabili
7. Ci baseremo costantemente su dati; applicheremo algoritmi di *Machine Learning* e tecniche di Intelligenza Artificiale, quando necessari per risolvere problemi complessi
8. Saremo aperti e trasparenti; pubblicheremo documenti che illustrino quello che abbiamo costruito, le decisioni prese, gli errori commessi e i benefici che abbiamo rilevato
9. Avremo una visione di lungo termine, ma identificheremo anche le tappe intermedie che ci permetteranno di offrire rapidamente valore ai cittadini italiani
10. Continueremo ad imparare; non ci limiteremo a questi principi e ne aggiungeremo di nuovi

Il CAD e l'Organizzazione 2/2

Organi interni all'organizzazione dell'ente:

NEW

Ufficio trasformazione digitale

Art. 17 del CAD 3.0

- ✓ Gli enti individuano un **unico ufficio dirigenziale** responsabile per la riorganizzazione e la digitalizzazione
- ✓ Il dirigente ha il compito di **gestire la transizione** alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta

NEW

Difensore civico per il digitale

Art. 17 del CAD 3.0

- ✓ Gli enti individuano un **difensore civico** per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità
- ✓ Al difensore civico per il digitale chiunque può **inviare segnalazioni e reclami** relativi ad ogni presunta violazione del Codice

Dipendenti pubblici e dirigenti

Art. 13 del CAD 3.0

- ✓ Si prevedono politiche di formazione volte allo sviluppo di competenze tecnologiche e manageriali per la transizione digitale

Art. 60 del D.Lgs 179/2016

- ✓ Con la riforma del pubblico impiego verranno disciplinati sanzioni e incentivi per la performance dirigenziale
- ✓ Costituzione del portale delle performance dirigenziali

Responsabile della gestione dei documenti informatici

Figura prevista dalle regole tecniche ex DPCM del 3 dicembre 2013:

- ✓ È il responsabile della definizione delle modalità di utilizzo degli strumenti per la formazione dei documenti informatici
- ✓ Predisporre il manuale di gestione documentale, il piano di sicurezza
- ✓ Opera d'intesa con il responsabile della transizione

La «transizione» alla modalità operativa digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

*((1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti **affida a un unico ufficio dirigenziale generale**, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, **la transizione alla modalità operativa digitale** e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. [...]*

*((1-ter. **Il responsabile dell'ufficio** di cui al comma 1 **è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde**, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente **all'organo di vertice politico.**))*

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «difensore civico» per il digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

*((1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un **difensore civico** per il digitale in possesso di adeguati **requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità**. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.*

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «difensore civico» per il digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.)

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

I compiti dell'ufficio unico per la transizione al digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1. *[... Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:]*

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

[...]

I compiti dell'ufficio unico per la transizione al digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1. [... Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:]

e) analisi ((periodica)) della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

[...]

I compiti dell'ufficio unico per la transizione al digitale

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1. *[... Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:]*

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale *((o firma elettronica qualificata))* e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-bis [...]

Formazione del Personale

Di rilievo l'articolo 13 sulla formazione informatica dei dipendenti pubblici che stabilisce che le politiche di formazione sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

Il funzionario deve essere un tutor digitale o la struttura deve disporre di un adeguato numero di tutor digitali che aiutano i colleghi ad operare digitalmente.

Identità digitale

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Identità digitale

Art. 64. ((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni))

1. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).*

2. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).*

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

((2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.))

2-quater. [...]

2-quinquies. [...]

2-sexies. [...]

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il Sistema Pubblico di identità Digitale (SPID)


 spid

Sistema Pubblico
di Identità Digitale

SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Grazie a SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di PA e imprese.

L'identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID.

SPID: tre livelli di identità e di sicurezza

Esistono 3 livelli di identità SPID, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di sicurezza.



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 1

Ti permette l'accesso ai servizi con nome utente e password



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 2

Ti permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice temporaneo che ti viene inviato via sms o con app mobile dedicata



IDENTITÀ SPID DI LIVELLO 3

Ti permette l'accesso ai servizi con nome utente e password e l'utilizzo di un dispositivo di accesso

Pubbliche amministrazioni e privati definiscono autonomamente il livello di sicurezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.

Identità digitale

Art. 64. ((Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni))

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.)

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Art. 66.

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Comma non modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Domicilio digitale

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Il «domicilio digitale» delle persone fisiche

Art. 3-bis

((Domicilio digitale delle persone fisiche))

((1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.))

2. *((Il domicilio)) di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. ((Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.))*

3. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).*

((3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.))

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «domicilio digitale» delle persone fisiche

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto con l'art. 62, comma 1 che *"Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017"*

(ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.)

2. *((Il domicilio))* di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. *((Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.))*

3. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).*

((3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.))

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «domicilio digitale» delle persone fisiche

Art. 3-bis

((Domicilio digitale delle persone fisiche))

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale *((di cui ai commi 1 e 2))* le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica *((qualificata o))* avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «domicilio digitale» delle persone fisiche

Art. 3-bis

((Domicilio digitale delle persone fisiche))

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui *((all'articolo 23, comma 2-bis,))* salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

((4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.))

5. [...]

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Il «domicilio digitale» delle persone fisiche

Art. 3-bis

((Domicilio digitale delle persone fisiche))

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui è stata generata la copia analogica, è stato conservato in formato elettronico in modo da garantire la possibilità di accedere al documento informatico.

Art. 23. (Copie analogiche di documenti informatici).

((2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.))

5. [...]

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

PEC e «domicilio digitale» delle persone fisiche

Art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. *((Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni))* di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

Art. 48.

Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate *((con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71))*.

Così come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

L'applicazione di quanto previsto per il «domicilio digitale»

Sintetizzando, possiamo dire che le **forme che prenderà il documento per la trasmissione al destinatario finale** saranno sostanzialmente tre:

- 1) **informatico**, così come definito dall'art. 23-ter, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata e trasmesso telematicamente (normalmente via PEC);
- 2) **cartaceo**, nel caso tipico dei cittadini che non hanno un proprio domicilio digitale, da inviare tramite posta ordinaria o raccomandata quale copia analogica dell'originale informatico "sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata" (13), con l'indicazione che la firma autografa è sostituita a mezzo stampa "secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39" (14). Il documento dovrà inoltre contenere una dicitura che specifichi che "il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione" (15). In base alla destinazione d'uso, può essere prevista l'apposizione a stampa di un contrassegno (16) (correntemente detto "timbro digitale") che consenta di risalire all'originale informatico o di verificarne la corrispondenza;
- 3) **elettronico** (per esempio, in formato PDF/A), in analogia e per estensione del punto precedente, ma in questo caso da trasmettere telematicamente, che possa essere utilizzato in tale forma (elettronica) o riprodotto su carta dal destinatario, secondo l'uso e le finalità.

Gli strumenti per la gestione dei processi digitali: protocollo informatico, PEC, firma digitale, Conservazione a lungo termine

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ

Il pool dei principali strumenti



Documento informatico



Protocollo informatico




Fascicolazione



Firma Elettronica




Canali di comunicazione



Conservazione

Documento informatico



- Il nuovo codice distingue la specificità del documento informatico quale “documento giuridicamente rilevante”, nel più ampio genere del documento elettronico
- Il documento informatico, cui è apposta la **firma elettronica**, **soddisfa il requisito della forma scritta e** sul piano probatorio è **liberamente valutabile in giudizio**, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità
- *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico*


Copie informatiche di documenti analogici



Nell'articolo 22 viene abolito il comma 6 che prevedeva per tutti i documenti analogici originali “unici” l'obbligo della conservazione dell'originale o, in alternativa, l'obbligo di far attestare per le copie prodotte a seguito di conservazione, la loro conformità all'originale da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, attraverso una specifica dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

L'obbligo, in base a quanto disposto dal comma 5, permane “in ragione di esigenze di natura pubblicistica” per talune tipologie di documenti analogici originali unici, da individuarsi con apposito DPCM.

Contrassegno elettronico



Art. 23

Copie analogiche di documenti informatici

*2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. **Il contrassegno** apposto ai sensi del primo periodo **sostituisce** a tutti gli effetti di legge **la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. **I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.***

Protocollo e ricevuta (oltre il CAD)



In relazione all'articolo 18-bis della Legge 241/90, introdotto dal D.Lgs 126/2016 (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni), dal 1/01/17 sarà in vigore una disposizione che impone alla PA il rilascio immediato di una "ricevuta" che attesti l'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni, e comunicazioni.

Il rilascio deve avvenire contestualmente alla presentazione, anche nei casi di servizi online per i quali la ricevuta potrebbe essere inviata anche (ma l'utente deve esserne informato) a un indirizzo e-mail specifico.

Si tratta di dati indispensabili che consentono al cittadino di avere la prova dell'avvenuta e corretta presa in carico della domanda e danno modo di esercitare i relativi diritti di partecipazione al procedimento, oltre a essere garanzia di trasparenza e imparzialità amministrativa.

Firma elettronica



La firma di un documento informatico, oltre ad avere gli stessi effetti giuridici di quella apposta sul cartaceo, è idonea anche a garantire i requisiti di sicurezza, integrità e immutabilità del documento stesso, dimostrando che esso non sia stato manomesso o modificato dopo la sottoscrizione.

Tecnicamente la differenza tra il documento cartaceo e quello digitale è che nel primo caso abbiamo un solo tipo di firma, quella autografa, mentre per il documento digitale possiamo averne diverse.

Garantire la sicurezza della firma autografa



L'espressione "firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti" (prevista dall'articolo 21 comma 2-ter per la contrattazione elettronica facente capo ai pubblici ufficiali non notai), rischia di indurre a ritenere legittima l'acquisizione a mezzo scanner della firma autografa.

La sottoscrizione autografa consiste, invece, in un processo multiplo e complesso, composto da diversi parametri che consentono di valutare oltre al tratto, e quindi alla forma grafica, la pressione impressa dal sottoscrittente, la velocità di scrittura, la direzione dei tratti e altri elementi. La semplice scansione non è in grado di garantire questo tipo di rilevazione, limitandosi al semplice tratto e facendo perdere tutti gli altri parametri che consentono un'autenticazione molto più certa e sicura.

Il valore di una firma scansionata



La firma apposta su un documento cartaceo successivamente scansionato non rientra nella categoria delle firme elettroniche o digitali.

Nei casi di contenzioso, questi documenti sono valutati in giudizio sotto ogni profilo.

La firma scansionata è un'immagine: in teoria la potremmo incollare e copiare su tanti documenti e così potrebbe fare anche chi riceve il documento.

Tale firma non garantisce quindi il contenuto e non dà certezza sull'identità del firmatario.

PEC e canale certificato



Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato

Art. 45

Valore giuridico della trasmissione

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore

Art. 47

Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

1. [...] Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso

Il valore di un documento spedito via PEC




La confusione che può nascere è quella tra contenuto e strumento di spedizione.

Quando inviamo un documento tramite Posta Elettronica Certificata è come se stessimo mandando una raccomandata con ricevuta di ritorno.

È vero che inviando la PEC viene tracciata la consegna ma la forma che deve avere il documento non cambia.

Proviamo a traslare lo stesso esempio nel cartaceo: nel caso di documento che deve avere forma scritta per la sua validità (quindi deve essere firmato, per esempio perché contiene autodichiarazioni, certificazioni, ecc..) non basta spedirlo con raccomandata ma occorre averlo firmato!

Conservazione della PA



Art 43 comma 1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso


Il cittadino e l'impresa non hanno più l'obbligo della conservazione, se tale obbligo è assolto dalla PA

Art 44 -1-bis. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a **trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie** anche relative a procedimenti conclusi

Obbligo della trasmissione al sistema di conservazione *almeno una volta l'anno*

E i procedimenti...

Art 41. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.



Art 65 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni [...] sono valide [...] ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

Il riuso



VALUTAZIONE COMPARATIVA: Obbligo di valutazione tecnico/economica delle diverse soluzioni (valutate almeno sui seguenti parametri: costo complessivo, apertura interfacce / interoperabilità, garanzie del fornitore in materia di sicurezza / protezione dati / livello di servizio), sulla base delle linee guida AgID



RIUSO trasparente: OBBLIGO di rendere disponibile il codice sorgente e relativa documentazione in uso gratuito alle altre PPAA e **AI SOGGETTI GIURIDICI** che intendano adottarli alle proprie esigenze

Estensione target -> riuso per i soggetti giuridici, le aziende possono riutilizzare applicativi pubblici!

RIUSO certificato: le PPAA sviluppano programmi e servizi ICT in aderenza alle specifiche di software aperto e in conformità con SPC definite da AgID




Catalogo Programmi: AgID definisce **requisiti minimi** per la valutazione d'idoneità al riuso e le modalità di inserimento nella banca dati.

Cambio paradigma → passaggio da valutazione a «soft regulation»



I prossimi passi

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ



Domande e risposte

IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE: MODIFICHE E NOVITÀ